

Con nota prot. n. 17325 del 26.07.2023, lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Ascoli Piceno ha reso disponibili il rapporto preliminare semplificato con il relativo modulo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e al paragrafo A.4) dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- AST Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione;
- Regione Marche Genio Civile;
- AATO n. 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

L'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 70087 del 22.08.2023 ha ritenuto di escludere, per quanto di competenza, la pratica di cui in oggetto dal procedimento di valutazione ambientale strategica, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- prima della realizzazione dell'edificio devono essere raggiunti gli obiettivi di bonifica del sito inquinato (area ex Carbon) che devono essere compatibili con la destinazione d'uso dell'area così come modificata;
- dovranno essere previste ed attuate opportune opere e/o azioni relative alla fase di cantierizzazione aventi lo scopo di mitigare l'impatto con l'ambiente e con le aree confinanti con particolare riferimento a polveri e rumori;
- la percentuale di superficie permeabile non deve essere difforme dai requisiti minimi previsti e le superfici destinate a parcheggio dovranno essere realizzate in modo tale da garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche, anche in presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria, evitando fenomeni di ristagno e ruscellamento.

La CIIP Vettore, con nota prot. n. 14631 del 18.08.2023, verificato che la variante non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al Piano vigente rimane inalterato, ha comunicato quanto segue:

- la modifica della destinazione urbanistica di Villa Tofani non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite, delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), dia del pozzetto di consegna (impianto fognature acque nere);
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sus. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;
- infine nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, il richiedente dovrà, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa Azienda.

L'AATO n. 5 Marche Sud, con nota prot. n. 1679 del 23.08.2023, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS con le seguenti prescrizioni:

- **rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel parere CIIP prot. n. 14631 del 18.08.2023;**

- **relativamente allo scarico delle acque meteoriche**, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme;
- **relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici** (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.

La Regione Marche (Genio Civile) e il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

Oggetto della procedura è la variante al vigente PRG di Ascoli Piceno, da approvarsi ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., relativa alla modifica della destinazione urbanistica di un'area di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, censita al NCEU del Comune di Ascoli Piceno al foglio 57, particella 766, da *"Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport"* di cui all'art. 27 delle NTA del PRG in *"Aree e attrezzature di interesse comune"* di cui all'art. 26 delle NTA del PRG con la specificazione di *"Attrezzature Amministrative"* (AM) e *"Pubblici Servizi"* (PS).

La necessità di apportare la variante al PRG è data dal fatto che con Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 64 del 02.08.2022, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2021, pubblicato sulla GU n. 41 del 18.02.2022 *"Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale"*, la Provincia ha partecipato al bando di progettazione dell'intervento *"Idea di sviluppo 1: Interventi di riqualificazione urbana e valorizzazione culturale e sociale del fabbricato denominato Villa Tofani e della circostante area di pertinenza"*. Tale bando, previo intervento di bonifica del sito, prevede la realizzazione di una struttura polivalente monopiano della superficie utile lorda (SUL) di mq 400, di un parcheggio circa 500 mq, di una viabilità interna di distribuzione e la sistemazione a verde dell'area, con un costo stimato oggetto di finanziamento pari a € 2.200.000,00; il contributo assegnato alla Provincia di Ascoli Piceno per l'annualità 2021 è di € 50.000 e per l'annualità 2022 € 450.000; tale contributo è utilizzato per la messa a bando di premi per l'acquisizione di proposte progettuali coerenti o complementari rispetto agli obiettivi del PNRR e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II *"Rapporto Preliminare di screening semplificato"*, Capitolo 1 *"Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening"*, dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza.

Viene inoltre attestato che l'intervento:

- ricade in area distinta nel PRG vigente come zona F – zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
- non è conforme al vigente PRG; trattasi di variante finalizzata ad attuare l'intervento previsto nel bando *"Idea di sviluppo 1: Interventi di riqualificazione urbana e valorizzazione culturale e sociale del fabbricato denominato Villa Tofani e della circostante area di pertinenza"*;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all'interno di zone soggette a vincoli del PPAR o del PRG allo stesso adeguato;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;

- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- nell'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- è conforme al Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale approvato dal Comune con atto n. 54 del 04.12.2008.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante al PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. in riferimento al quale viene ritenuto che la variante, introducendo una destinazione urbanistica che rientra tra quelle a standard di cui al DM n. 1444/68, non abbia impatti significativi sull'ambiente, né possa causare o acuire problemi ambientali, limitare o influenzare in altro modo aspetti ambientali causando modifiche negative.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art. 13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

L'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti, in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento dello stesso e dei suoi contenuti, consente di verificare la coerenza delle previsioni della variante rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione.

Di seguito si riportano i principali piani e programmi territoriali, generali e/o di settore cui sono state riferite le previsioni della variante, con le relative interrelazioni.

PPAR (Piano Pesistico Ambientale Regionale): l'area oggetto della variante non risulta interessata dalla presenza di alcun ambito di tutela previsto dal vigente PRG adeguato al PPAR in quanto area esente dalle prescrizioni di base del PPAR ai sensi dell'art. 60 punto 3c delle NTA dello stesso; con la nuova destinazione prevista permangono le medesime condizioni di esenzione.

PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche e Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto): la variante al PRG non interessa aree in dissesto idrogeologico così come definite nel PAI; l'area pertanto non risulta soggetta alla relativa normativa.

PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale): la variante al PRG prevede l'uso di impianti fotovoltaici e la riduzione dei consumi sostenendo la qualità progettuali dell'insediamento nel rispetto del protocollo di Itaca.

PTA (Piano di Tutela delle Acque): la variante al PRG migliora il sistema delle acque reflue imponendo la separazione delle stesse da quelle meteoriche.

PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale): gli interventi previsti con la variante al PRG non risultano in contrasto con le disposizioni immediatamente prevalenti e vincolanti di cui alle NTA del vigente PTCP.

Piano di classificazione acustica comunale: la destinazione d'uso proposta in variante "Aree e attrezzature di interesse comune" risulta conforme al vigente Piano di classificazione acustica che ricomprende l'area in argomento nella classe acustica III "Aree di tipo misto" di cui all'art. 2 della sopracitata LR n. 28/01: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

Al fine di definire l'ambito di influenza ambientale e territoriale della variante sono stati individuati gli aspetti ambientali (biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria e clima, beni culturali, salute umana, popolazione, cantieristica, rifiuti) ed i settori di governo (civile, residenziale, urbanistica, rifiuti, energia) con i quali la variante al PRG interagisce, anche indirettamente, determinando effetti.

Per l'individuazione degli ambiti di influenza ambientale e territoriali è stato utilizzato il modello della check list con l'aggiunta dei temi ambientali integrativi relativi alla cantieristica ed ai rifiuti ritenuti come pertinenti la variante in argomento.

L'ambito di influenza territoriale di un Piano è costituito dall'area nella quale potranno manifestarsi gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione dello stesso; nel caso di specie avrà come ambito di applicazione le aree oggetto della variante mentre potrà interagire solo indirettamente con il resto del territorio comunale attraverso le dinamiche derivanti dalla realizzazione del nuovo edificio.

Viene inoltre evidenziato che in ogni caso la variante, vista la modesta entità della volumetria prevista e considerato che non vi è aumento del carico urbanistico rispetto a quello oggetto di analisi nel rapporto ambientale del vigente PRG adeguato al PPAR, non influenzerà in modo significativo i temi e gli aspetti ambientali.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti all'adozione della variante al vigente PRG viene fatto riferimento anche alla Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile della Regione Marche (SRSvS), approvata con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 25 del 13 dicembre 2021.

Rispetto ai cinque obiettivi strategici individuati dalla SRSvS viene ritenuto come pertinente quello relativo al cambiamento climatico per il quale sono stati indicati gli obiettivi di sostenibilità e le azioni prioritarie per il loro raggiungimento.

VERIFICA DI PERTINENZA

In questa sezione, come richiesto dalle linee guida regionali per la VAS, è stato esaminato il livello di pertinenza della variante al PRG rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui al primo punto dell'Allegato I alla parte seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; è stata prodotta una tabella con evidenziate, rispetto al gruppo 1 dei criteri, pertinenza e motivazione.

INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI

In questa sezione sono stati individuati i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante al PRG, attribuendo una pertinenza rispetto le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni della stessa e i temi ambientali/settori di governo ritenuti pertinenti, considerando:

- a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- b) carattere cumulativo degli effetti;
- c) natura transfrontaliera degli effetti;
- d) rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- e) entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate;
- f) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata;
- g) effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Viene poi effettuata una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma" (art. 13, comma 1 D.lgs 152/2006), considerando:

- le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni della variante e i temi ambientali pertinenti (biodiversità, suolo e sottosuolo, paesaggio, salute umana, popolazione, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, cantieristica);
- le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni della variante ed i settori di governo (rifiuti, energia, civile, residenziale, urbanistica) indicando le possibili conseguenze sull'ambiente.

Dall'analisi effettuata non vengono rilevate particolari criticità ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante in argomento.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, visti i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e considerate le caratteristiche della variante in argomento, si ritiene che non emergano particolari criticità ambientali tali da rendere necessario un suo assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno per la modifica della destinazione urbanistica dell'area di proprietà della Provincia di Ascoli Piceno "Villa Tofani" da "Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport" in "Aree e attrezzature di interesse comune", con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento urbanistico di cui all'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., per la modifica della destinazione urbanistica dell'area di proprietà della Provincia di Ascoli Piceno "Villa Tofani" da "Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport" in "Aree e attrezzature di interesse comune", con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;
2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento urbanistico di cui all'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii

B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA); valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 975 del 01/09/2023

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 01/09/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO